SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Università di Roma Tre

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 2004.

Proroga della gestione del concorso pronostici «Totip».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742, ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal spa per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge n. 178/2002 che prevede l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse, e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 3 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 15 ottobre 2002, con il quale è stato emanato il bando di gara per la concessione dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip;

Visto il decreto interdirigenziale 23 gennaio 2004 che dispone la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip fino al 31 agosto 2004;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione di studio istituita con provvedimento del 22 gennaio 2004 per formulare proposte per il rilancio del concorso pronostici Totip;

Viste le direttive impartite dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 27 luglio 2004, in merito al rilancio del concorso e alla proroga della relativa gestione;

Visto il decreto adottato il 24 agosto 2004 dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il quale è stato modificato il predetto bando di gara, per adeguarlo all'esigenza del rilancio economico del concorso con l'introduzione di una nuova formula di gioco;

Considerato che la convenzione con l'attuale gestore verrà a scadere il 31 agosto 2004 e, pertanto, si rende necessaria una proroga della stessa per un periodo di sei mesi strettamente necessario all'introduzione di una nuova regolamentazione del concorso e all'ultimazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dello stesso concorso;

Ritenuto che l'interruzione della raccolta delle giocate relative al Totip comporterebbe anche una perdita economica per l'erario e per l'UNIRE, ente beneficiario di quote di prelievo sulla raccolta stessa;

Decreta:

Art. 1.

Proroga della gestione del Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, la gestione del concorso pronostici «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1° settembre 2004, a favore della Sisal spa per un periodo di sei mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2004

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo del Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e la tutela dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 145

04A10349

DECRETO 18 ottobre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 103448 e n. 103452 del 7 ottobre 2004, che hanno disposto per il 15 ottobre 2004 l'emissione dei buoni oridnari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 103448 e n. 103452 del 7 ottobre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,501 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,815 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta, rispettivamente, a € 17.474.413,94 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 gennaio 2005 ed a € 120.192.201,00 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 ottobre 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,562 ed a 99,253 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,056 ed a 96,858 pe i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10488

DECRETO 21 ottobre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per

sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 77.221 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 ottobre 2004, l'emissione. senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantadue giorni con scadenza 29 aprile 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quelle del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche. i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinana. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 ottobre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10487

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Pizzoferrato Renzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pizzoferrato Renzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art, 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio il Sig. Pizzoferrato Renzo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico cirujano», rilasciato in data 25 ottobre 1991 dall'«Universidad Central de Venezuela» (Venezuela) al sig. Pizzoferrato Renzo nato a Valera (Venezuela) il 12 gennaio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pizzoferrato Renzo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatria territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10290

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, al dott. Lubonja Piro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lubonja Piro, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «anestesia e rianimazione» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in «anestesia e rianimazione».

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Lubonja Piro è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in «anestesia e rianimazione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «anestesia e rianimazione», rilasciato in data 31 maggio 2002 dall'Università di Tirana, facoltà di Medicina al dott. Lubonja Piro, nato a Korce (Albania) il 9 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10288

DECRETO 5 agosto 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Komnino Zamira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dr.ssa Komnino Zamira, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998; n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 28 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dr.ssa Komnino Zamira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 20 gennaio 1991 dall'Università di Tirana alla dr.ssa Komnino Zamira, nata a Tirana (Albania) il 25 gennaio 1955, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10289

DECRETO 9 settembre 2004.

Riconoscimento, al dott. Sinani Rebani, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sinani Rebani, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Sinani Rebani è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «anestesia e rianimazione», rilasciato in data 31 maggio 2002 dall'Università di Tirana - facoltà di Medicina al dott. Sinani Rebani, nato a Sevaster Vlore (Albania) il 27 febbraio 1971 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10287

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2004.

Conversione del decreto 18 luglio 1987 di scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della «Società cooperativa impiantisti C.R.I.V.», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 18 luglio 1987, con il quale la sottoindicata cooperativa è stata sciolta con commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Atteso che detta procedura liquidatoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della «Società cooperativa impiantisti C.R.I.V.», con sede in Sassari, costituita

per rogito del notaio dott. Gaetano Porqueddu in data 14 luglio 1977, repertorio n. 3937, registro società n. 2822, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1303/154162, è convertito in provvedimento di scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 2003.

Sassari, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: MASSIDDA

04A10378

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visti i decreti del Ministro del lavoro 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio» e «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio», per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Atteso che le sottoelencate cooperative, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché in una delle ipotesi di cui ai succitati decreti del Ministro del lavoro del 17 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Le sottoelencate cooperative sono sciolte d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va Paideia a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 26 febbraio 1986, repertorio n. 7699, registro società n. 5395, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1776/221371;

2) soc. coop.va Nettegest a r.l., con sede in Porto Torres, costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 9 gennaio 1986, repertorio n. 7545, registro società n. 5204, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1739/216308;

3) soc. coop.va Alghero 2000 a r.l., con sede in Alghero, costituita per rogito dott. Maria Bilardi in data 29 giugno 1999, repertorio n. 25049, registro società n. 26815/99, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 2395/287566;

4) soc. coop.va Sarda Intagli a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Maria Bilardi in data 12 giugno 1984, repertorio n. 1223, registro società n. 4398, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 2709/308858;

5) soc. coop.va Editrice Diesse a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 12 maggio 1988, repertorio n. 11562, registro società n. 6554, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1902/235036.

Sassari, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: MASSIDDA

04A10377

DECRETO 5 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciale del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli

enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Carsip a r.l.» con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Pandolfi Angelo in data 30 settembre 1988, repertorio n. 162912/12684, registro R.E.A. n. 179238 della C.C.I.A.A. di Pavia, B.U.S.C. n. 1492/237368, BFL 1992;

2) società cooperativa edilizia «Castello D'Agogna a r.l.» con sede in Castello d'Agogna (Pavia), costituita per rogito notaio Mario Polani in data 15 giugno 1977, repertorio n. 56555/6136, registro R.E.A. n. 141943 della C.C.I.A.A. di Pavia, B.U.S.C. n. 1053/153392, BFL 1984.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A10283

DECRETO 5 ottobre 2004.

Sostituzione del liquidatore delle società cooperative «Cooperativa Montemarte», in Roma, «Cooperativa Orizzonte», in Pomezia e «Cooperativa Agricola Armentaria Laziale», in Castelnuovo di Porto.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

La nomina del dott. Tamilia Nicolino residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa Montemarte, con sede in Roma costituita in data 27 dicembre 1993, rogito notaio Antonio Manzi repertorio n. 44178, B.U.S.C. 34077, codice fiscale 04620021008, in sostituzione della sig.ra Maisto Santina;

cooperativa Orizzonte, con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 9 dicembre 1995, rogito notaio Maurizio Gaddi, repertorio n. 38071 B.U.S.C. 34403, codice fiscale 05020271002, in sostituzione del sig. Ludovici Nello;

cooperativa Agricola Armentaria Laziale, con sede in Castelnuovo di Porto (Roma) costituita in data 22 novembre 1980, rogito Giuseppe Giambelluca, repertorio n. 34518, B.U.S.C. 26285, codice fiscale 04880720588, in sostituzione del sig. Spiga Giovanni.

Roma 5 ottobre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A10284

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Azzurra '85 - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legisaltivo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato il 6 luglio 1995 è quello al 31 dicembre 1994;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Azzurra '85 Soc. coop. a r.l. » con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1710/214856, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro in data 29 luglio 1985, repertorio n. 13438, raccolta n. 2387, codice fiscale 00971970736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10357

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Pozzo Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legisaltivo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Il Pozzo Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1992/227698, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 3 aprile 1987, repertorio n. 6737, raccolta n. 1795, codice fiscale 00798970737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10358

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Rudia Soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legisaltivo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 30 aprile 1971, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1970;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Rudia Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 240/92982, costituita per rogito notaio dott. Tonino Grassi di Grottaglie in data 18 dicembre 1964, repertorio n. 30112, codice fiscale 90014680731, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10359

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Censuaria Soc. coop. a r.l.», in Martina Franca.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legisaltivo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «La Censuaria Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1382/180862, costituita per rogito notaio dott. Costantino Carugno di Fasano in data 5 novembre 1979, repertorio n. 50822, raccolta n. 14419, codice fiscale 80024170732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10360

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che recita: «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite, da cui risulta che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Madonna della Lizza soc. coop. agricola a r.l.» con sede legale in Alezio (Lecce), via prov.le Taviano, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Resta di Trepuzzi in data 8 novembre 1974, repertorio n. 59016, posizione n. 1024/130674, partita I.V.A. 00468070750, in liquidazione dal 7 agosto 1989;

2) società cooperativa «Cooperativa tra coltivatori diretti ed agricoltori e produttori agricoli Alba soc. coop. a r.l.» con sede legale in Supersano (Lecce), via Vittorio Emanuele, n. 31, costituita per rogito notaio dott. Donato Placì di Cutrofiano in data 5 novembre

1975, repertorio n. 53687, posizione n. 1282/145075, partita I.V.A. 00325190759, in liquidazione dal 22 gennaio 1997;

3) società cooperativa «Cooperativa agricola a r.l. Nuovi Orizzonti» con sede legale in Corsano (Lecce), piazza Umberto I, n. 24, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Positano di Poggiardo in data 25 giugno 1984, repertorio n. 55487, posizione n. 2110/205633, partita I.V.A. 01945990750, in liquidazione dal 18 novembre 1998;

4) società cooperativa «Myosotis soc. coop. a r.l.» con sede legale in Supersano (Lecce), via Vittorio Emanuele, n. 101, c/o studio dott. Resta Sebastiano, costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo di Casarano in data 11 febbraio 1988, repertorio n. 112518, posizione n. 2782/233063, partita I.V.A. 02340990759, in liquidazione dal 22 novembre 1999;

5) società cooperativa «Cooperazione giovanile '89 - CO.GI. '89, soc. coop. a r.l.» con sede legale in Supersano (Lecce), via Vittorio Emanuele, n. 197, costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi di Galatina in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 33991, posizione n. 2908/239583, partita I.V.A. 02425730757, in liquidazione dal 6 ottobre 1997;

6) società cooperativa «Monitor soc. coop. a r.l.» con sede legale in Lecce, via Fra Nicolò da Lequile n. 3, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Cillo di Lecce in data 28 gennaio 1987, repertorio n. 21430, posizione n. 3015/224643, partita I.V.A. 01342100748, in liquidazione dal 28 luglio 1999;

7) società cooperetiva «IONIACOOP soc. coop. a r.l.» con sede legale in Calimera (Lecce), via Roma n. 83, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone di Lecce in data 18 ottobre 1991, repertorio n. 33138, posizione n. 3115/256112, partita I.V.A. 02560750750, in liquidazione dal 16 ottobre 1998;

8) società cooperativa «Scuperta soc. coop. agricola a r.l.» con sede legale in Supersano (Lecce), via Eugenio Frascaro n. 6, costituita per rogito notaio avv. Donato Placì di Cutrofiano in data 9 marzo 1992, repertorio n. 89350, posizione n. 3161/259498, partita I.V.A. 02592490755, in liquidazione dal 7 giugno 2001;

9) società cooperativa «società cooperativa S.S. Madonna della Strada a r.l.» con sede legale in Taurisano (Lecce), via G. Mazzini, n. 71, costituita per rogito notaio dott. Egidio Ferrara di Taviano in data 30 agosto 1993, repertorio n. 41609, posizione n. 3237/264968, partita I.V.A. 02661900759, in liquidazione dal 31 marzo 2000.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Lecce, 12 ottobre 2004

Il dirigente: D'ORIA

04A10282

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Planinsek Jerneya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Planinsek Jerneya, nata a Maribor (Slovenia) il 5 dicembre 1978 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia in data 8 novembre 1989, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 19 luglio 2001, che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 14 febbraio 2002, come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia in data 8 novembre 1989 dalla sig.ra Planinsek Jerneya, nata a Maribor (Slovenia) il 5 dicembre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Planinsek Jerneya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: NASTASI

04A10339

DECRETO 12 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Torretta Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di aspirante guida alpina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente la professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torretta Anna, nata a Torino il 27 marzo 1971, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di aspirante guida alpina conseguito in Austria il 9 luglio 2000, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi espresse nella seduta del 19 maggio 2004;

Udito il parere del rappresentante di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Ritenuto di dover precedere al riconoscimento del titolo professionale della richiedente;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Torretta Anna, nata a Torino il 27 marzo 1971 è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio della professione in Italia di aspirante guida alpina.

Art. 2.

La sig.ra Torretta Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di aspirante guida alpina previa iscrizione nell'albo professionale della regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: NASTASI

04A10340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2004.

Autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Torino», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1° ottobre 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, corso Sabastopoli n. 5, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Torino», ubicato in Torino, corso Sabastopoli n. 5, nella persona del responsabile dott. Clemente Valentini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Estratto secco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4
Alcol metilico	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 GU CEE L 333 29/12/2000 All III.2
Massa volumica	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 GU CEE L 333 29/12/2000 All I App IIC
Rame	MIP 22.104.TO Rev 4 2003
Sostanze volatili	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 GU CEE L 333 29/12/2000 All III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 GU CEE L 333 29/12/2000 All I
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Massa volumica	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1 pto 5.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3 pti 1, 2, 3, + Reg. CEE 128/04 23/1/2004 GU CEE L 19 27/01/2004 all. 4 bis

04A10240

DECRETO 6 ottobre 2004.

Variazione della sede del laboratorio «Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche», autorizzato con decreto 25 marzo 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2004, con il quale autorizza il laboratorio Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ubicato in Macerata, via Trento n. 95, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 6 settembre 2004, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede in via Federico II n. 41, località Villa Potenza;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio Dipartimento provinciale di Macerata - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da via Trento n. 95 in via Federico II n. 41, località Villa Potenza.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10241

DECRETO 12 ottobre 2004.

Integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 luglio 2004, recante: «Quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004 recante la quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004;

Considerato che due prodotti della Sardegna rientranti nella categoria dei formaggi, «Pecorino di Nule» e «Pecorino di Osilo», non sono stati inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali censiti con il citato decreto, in quanto questa amministrazione ha ritenuto, dall'esame delle schede trasmesse dalla Regione, che le metodiche produttive non si differenziassero in modo sostanziale dalle tecniche di produzione proprie della DOP «Pecorino Sardo», tanto più che le zone di produzione dei predetti formaggi rientravano nella zona di origine della DOP, creando confusione nel consumatore;

Viste le note n. 21839 del 7 settembre 2004 e n. 23993 del 4 ottobre 2004, con le quali la Regione autonoma della Sardegna chiedeva l'inserimento delle denominazioni «Pecorino di Nule» e «Pecorino di Osilo» nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna, fornendo assicurazione sul fatto che la tradizione dei due formaggi è diversa da quella della DOP e che, inoltre, si tratta di produzioni diverse dal «Pecorino Sardo», ottenute con metodologie produttive differenti tali da non generare confusione nel consumatore finale;

Ritenuto, alla luce delle comunicazioni regionali, che non sussistano motivi preclusivi all'inserimento dei due prodotti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco allegato al decreto ministeriale 22 luglio 2004, nella parte relativa ai prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Sardegna, è integrato nel modo seguente:

nell'elenco della Regione Sardegna pag. 58, sezione «formaggi», tra la riga 33 e 34, dopo il n. 30, sono inseriti i prodotti «Pecorino di Nule» e «Pecorino di Osilo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10274

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 13 e del 20 giugno 2004 nelle province di Cuneo e Torino;

grandinate del 20 giugno 2004 nelle province di Alessandria ed Asti;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni ed alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Alessandria:

grandinate del 20 giugno 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di Capriata d'Orba, Carpeneto, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelletto d'Orba, Montalto Bormida, Orsara Bormida, Pontecurone, Predosa, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino;

- provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei Comuni di Carpeneto, Castelletto d'Orba, Montalto Bormida, Orsara Bormida, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Strevi;

Asti:

grandinate del 20 giugno 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di Cantarana, San Damiano d'Asti, Tigliole;

Cuneo:

grandinate del 13 e del 20 giugno 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Brandello, Castellar, Costigliole, Saluzzo, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Pamparato, Revello, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo, Vicoforte Mondovì, Villa Falletto, Viola;

Torino:

grandinate del 13 e del 20 giugno 2004;

provvidenze di cui all'art 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei Comuni di Bibiana e Cavour.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi

dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10317

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 14 febbraio 2004 al 6 marzo 2004 nella provincia di Venezia;

eccesso di neve dal 19 febbraio 2004 al 6 marzo 2004 nella provincia di Rovigo;

eccesso di neve dal 29 febbraio 2004 al 12 marzo 2004 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fiancò delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Rovigo:

eccesso di neve del 19 febbraio 2004, del 28 febbraio 2004, del 29 febbraio 2004, del 6 marzo 2004, — provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Adria, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Papozze, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Venezia:

eccesso di neve dal 14 febbraio 2004 al 6 marzo 2004

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Cavarzere;

Vicenza:

eccesso di neve dal 29 febbraio 2004 al 12 marzo 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Chiampo, Gambellara, Monte di Malo, Noventa Vicentina, Schio, Valli del Pasubio.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, pragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10318

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate del 27 giugno 2004 nella provincia di Trieste;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Trieste:

grandinate del 27 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, nel territorio dei comuni di Monrupino, Sgonico.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedono alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 otttobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Como in data 10 settembre 2004 per assemblea del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 10 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A10489

DECRETO 6 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedono alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 otttobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 9 e 10 settembre 2004 per interventi tecnico-informaticiale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 9 e 10 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A10490

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la delibera del S.A.I. del 28 aprile 2004, previa delibera del Consiglio di amministrazione del 27 aprile 2004, con le quali si è provveduto ad approvare un intervento di modifica strutturale dello statuto universitario;

Visto il proprio precedente decreto n. 1078 del 24 maggio 2004, col quale è stato modificato lo statuto di Ateneo;

Riscontrata la presenza dei meri errori materiali, di cui *infra*, nella redazione del testo statutario allegato al citato decreto;

Considerata la necessità di procedere alla correzione;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Il testo dello statuto dell'Università di Roma Tre allegato quale parte integrante del decreto rettorale n. 1078 del 24 maggio 2004, è rettificato come segue:

l'art. 10, comma 3: «Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il prorettore vicario, ed eventuali altri prorettori. (*... Omissis ...)»;*

l'art. 34, rubrica: «Art. 34. Designazioni elettive».

Roma, 13 ottobre 2004

Il rettore: FABIANI

04A10383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180».

La tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2004, alla pag. 10, seconda colonna, si intende completata con i seguenti uffici:

DIREZIONE PROVINCIALE NUORO E SCICA

Posizione economica C3S	2
Posizione economica C3	1
Posizione economica C2	7
Posizione economica C1	10
Posizione economica B3	22
Posizione economica B2	60
Posizione economica B1	4
Posizione economica A1S	1
Posizione economica A1	0
TOTALE	107

DIREZIONE PROVINCIALE ORISTANO E SCICA

Posizione economica C3S	1
Posizione economica C3	1
Posizione economica C2	7
Posizione economica C1	1
Posizione economica B3	11
Posizione economica B2	45
Posizione economica B1	1
Posizione economica A1S	1
Posizione economica A1	0
TOTALE	68

DIREZIONE PROVINCIALE SASSARI E SCICA

Posizione economica C3S	8
Posizione economica C3	0
Posizione economica C2	4
Posizione economica C1	5
Posizione economica B3	36
Posizione economica B2	50
Posizione economica B1	2
Posizione economica A1S	1
Posizione economica A1	0
TOTALE	106

04A10411

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 4 ottobre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Karel Beran, Console generale della Repubblica Ceca in Milano».

04A10338

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in S. Giorgio, in Castegnero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in S. Giorgio, in Castegnero (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10291

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mordano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mordano (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10292

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Tretto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tretto (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10293

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Valdagno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Valdagno (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10294

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2590
Yen giapponese	136,43
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,69630
Corona svedese	9,0734
Franco svizzero	1,5374
Corona islandese	87,62
Corona norvegese	8,2300
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57550
Corona ceca	31,488
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6714
Lira maltese	0,4306
Zloty polacco	4,2973
Leu romeno	41130
Tallero sloveno	239,8800
Corona slovacca	39,965
Lira turca	1871800
Dollaro australiano	1,7140
Dollaro canadese	1,5721
Dollaro di Hong Kong	9,8040
Dollaro neozelandese	1,8213
Dollaro di Singapore	2,1065
Won sudcoreano	1438,91
Rand sudafricano	7,9148

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10491

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetrasol 20%»

Estratto decreto n. 119 del 6 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi CLORTETRASOL 20%;

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Gellini International S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102540022.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina, 200 g;

eccipienti:

farina di grano tipo 0, 100 g;

grano macinato integrale q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers, galline ovaiole, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, galline ovaiole: malattie batteriche e respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: dodici giorni; broilers: tre giorni; galline ovaiole: sei giorni (uova); pesci: quindici giorni;

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10235

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 2%»

Estratto decreto n. 120 dell'11 ottobre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 2% - SULFADIMETOSSINA 1% - DIAVERIDINA 1% LIQUIDO FORMEVET S.p.a. (ex integratore medicato COCCILIN).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. sita in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 160 ml - A.I.C. n. 103443014.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi:

sulfachinossalina, 20 g;

sulfadimetossina, 10 g;

diaveridina, 10 g;

eccipienti:

etere monoetilenico del dietilenglicole, 100 g;

polietilenglicole 200, 860 g.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera;

Indicazioni terapeutiche: uccelli da gabbia e da voliera: terapia della coccidiosi e delle enteriti batteriche. Infezioni da germi di irruzione secondaria.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10234

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clinacox 0,5%»

Estratto decreto n. 121 del 12 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi CLINACOX 0,5%.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale e fiscale in Cologno Monzese (Milano) (CN), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la società Janssen Pharmaceutica NV sita in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg 30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103446011.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: diclazuril 5, g;

eccipienti: farina di soia, q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: coniglio;

Indicazioni terapeutiche: coniglio: prevenzione e terapia della coccidiosi intestinale dei conigli causata da: eimeria intestinalis, eimeria magna, eimeria perforans e della coccidiosi epatica causata da eimenia stiedae.

Tempo di attesa: sette giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative, come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001, è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

1. Società cooperativa «Falegnami Pulsanesi soc. coop. a r.l.», con sede legale in Pulsano (TA), via Costantinopoli n. 94, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 31 dicembre 1990, repertorio n. 49624, raccolta n. 12743, posizione BUSC n. 2156/252467, codice fiscale n. 01835490739;

2. Società cooperativa «Fondo Cooperativo Sviluppo Sociale di Manduria soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (TA), via Malta n. 2, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 11 novembre 1990, repertorio n. 152813, posizione BUSC n. 2181/253478, codice fiscale n. 01844580736;

3. Società cooperativa « La Vigilante Jonica soc. coop. a r.l.» con sede legale in San Giorgio Jonico (TA), via Calabria, c.n. , costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca di Lizzano in data 11 ottobre 1991, repertorio n. 29969, raccolta n. 3812, posizione BUSC n. 2225/256900, codice fiscale n. 01865580730;

4. Società cooperativa «Sagittario - Opere edili ed affini soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Acclavio n. 37, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Mottola in data 21 maggio 1984, repertorio n. 5013, posizione BUSC n. 1621/206039, codice fiscale n. 00927670737;

5. Società cooperativa « Nea Media soc. coop. a r.l.» con sede legale in Martina Franca (TA), via Fighera n. 32, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Martina Franca in data 21 ottobre 1996, repertorio n. 35308, posizione BUSC n. 2463/277457, codice fiscale n. 02113270736;

6. Società cooperativa «Elios soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Due Mari n. 33, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 8 novembre 1989, repertorio n. 11819, raccolta n. 3200, posizione BUSC n. 2105/246335, codice fiscale n. 01796940730;

7. Società cooperativa «Cedil soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Bucaneve n. 18, frazione di Lama, costituita per rogito Notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 23 ottobre 1986, repertorio n. 14196, raccolta n. 5559, posizione BUSC n. 1948/231150, codice fiscale n. 01045520739;

8. Società cooperativa «Istituto di Vigilanza San Marco soc. coop. a r.l.» con sede legale in Palagianello(TA), via Fratelli Bandiera n. 6, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale di Taranto in data 23 aprile 1988, repertorio n. 208778, raccolta n. 10027, posizione BUSC n. 1993/234334, codice fiscale n. 90017200735.

04A10368

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C. n. 421 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORAZEPAM MERCK GENERICS nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse, «0,2 % gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia, 35 - c.a.p. 20092 Italia, codice fiscale 13179250157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035992015 (in base 10) 12BDGH (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 1 mg; polacrilin potassio 1 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035992027 (in base 10) 12BDGV (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 110 mg; cellulosa microcristallina 116,5 mg; amido di mais 15 mg; magnesio stearato 3 mg; polacrilin potassio 3 mg.

Confezione: «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035992039 (in base 10) 12BDH7 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: il tappo serbatoio contiene:

principio attivo: lorazepam 20 mg;

eccipiente: mannitolo 80 mg;

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lorazepam 2 mg;

eccipienti: alcool etilico 95ºC 7 ml; acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia e di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035835, relativo al farmaco «Biolorepin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10238

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Pliva»

Estratto decreto A.I.C. n. 426 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORAZEPAM PLIVA, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse, «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona, 10 - c.a.p. 20092 Italia, codice fiscale 03227750969.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035836016 (in base 10) 125N3J (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 1 mg; polacrilin potassium 1 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035836028 (in base 10) 125N3W (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 110 mg; cellulosa microcristallina 116,5 mg; amido di mais 15 mg; magnesio stearato 3 mg; polacrilin potassium 3 mg.

Confezione: «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035836030 (in base 10) 125N3Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa);

composizione: il tappo serbatoio contiene:

principio attivo: lorazepam 20 mg;

eccipiente: mannitolo 80 mg;

composizione: 1 ml di gocce orali, soluzione contiene:

principio attivo: lorazepam 2 mg;

eccipienti: alcool etilico 95ºC 7 mg; acqua depurata 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia e di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035835, relativo al farmaco «Biolorepin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10239

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essen Enzimatico»

Con la determinazione n. R.M. 316/D1 del 6 ottobre 2004 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ESSEN ENZIMATICO:

30 capsule - A.I.C. n. 028009 037;

50 capsule - A.I.C. n. 028009 049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta EG S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

04A10236

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestozim»

Con la determinazione n. R.M. 72/D2 del 6 ottobre 2004 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

DIGESTOZIM:

30 capsule - A.I.C. n. 022851 051;

50 capsule - A.I.C. n. 022851 063.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

04A10237

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti le cancellazioni dal registro degli assegnatari delle imprese che non hanno rinnovato la concessione del marchio identificativo nell'anno 2003

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, non hanno rinnovato la concessione del marchio identificativo nell'anno 2003, per cui ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dal 31 dicembre 2003, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 70 del 6 maggio 2004	332-VI	Nicolosi S.r.l., via Vecchia Ferriera n. 50 - Vicenza	dei 16 punzoni avuti in dotazione: 9 sono stati ritirati, 3 sono stati smarriti, 4 non sono stati restituiti
determinazione n. 72 del 6 maggio 2004	827-VI	Camar S.n.c. di Maddalena Pierino & C., in fallimento - via Tornieri n. 6 - Vicenza	dei 6 punzoni avuti in dotazione: 1 è stato ritirato, 1 è stato smarrito, 4 non sono stati restituiti
determinazione n. 73 del 10 maggio 2004	898-VI	Scarfò di Masiero Roberto & C. - in fallimento - via del Progresso n. 45 - Vicenza	dei 10 punzoni avuti in dotazione: 1 è stato restituito, 9 non sono stati restituiti
determinazione n. 74 del 10 maggio 2004	1077-VI	F.O.L.A. di Lorenzato Antonio & Zanardi S.n.c., via Bernuffi n. 34 - Montecchio Maggiore	dei 5 punzoni avuti in dotazione: 2 sono stati restituiti, 3 sono stati smarriti
determinazione n. 75 del 10 maggio 2004	1161-VI	Torriorafa di Campagnaro Ivano & C., via Treviso n. 1 - Torri di Quartesolo	i 3 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 76 del 10 maggio 2004	1353-VI	Galvanic System di Carolo Maria Teresa & C. S.n.c., via L.L. Zamenhof n. 382 - Vicenza	i 2 punzoni avuti in dotazione sono stati restituiti
determinazione n. 77 del 10 maggio 2004	1425-VI	Ilo S.n.c. di Frigo Paolo & Faburlani Claudio, via Brescia n. 21 - Torri di Quartesolo	i 4 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 78 del 10 maggio 2004	1509-VI	Oro Folly S.r.l. - in fallimento - via Zamenhof n. 589 - Vicenza	i 7 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 79 dell'11 maggio 2004	1628-VI	Maleggi S.r.l. - in fallimento - via dell'Industria n. 12/A - Monticello Conte Otto	i 13 punzoni avuti in dotazione sono stati smarriti
determinazione n. 80 dell'11 maggio 2004	1727-VI	Gold Bijoux di Dalla Verde Renata, via Roma n. 108 - Trissino	i 4 punzoni avuti in dotazione sono stati restituiti
determinazione n. 81 dell'11 maggio 2004	1820-VI	C.S.Z. S.r.l., via Vecchia Ferriera n. 50 - Vicenza	i 3 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 83 dell'11 maggio 2004	1941-VI	Gold House S.a.s. di Bozon Nicola & C., via dell'Artigianato n. 6 - Trissino	i 2 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 84 dell'11 maggio 2004	1964-VI	Rancan Dario & Giovanni S.n.c., via Puccini n. 6 - Trissino	i 2 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 86 del 13 maggio 2004	2038-VI	Cuccarollo Valerio, via Bellavitis n. 24 - Vicenza	i 6 punzoni avuti in dotazione sono stati restituiti
determinazione n. 87 del 13 maggio 2004	2055-VI	Sidan Gold di Battaglia Silvana & C. S.n.c., via Europa n. 38 - Romano d'Ezzelino	i 2 punzoni avuti in dotazione sono stati restituiti
determinazione n. 88 del 13 maggio 2004	2070-VI	Ivan Gold S.n.c. di Sandri Ivano & C., via dell'Artigianato n. 43 - Trissino	il punzone avuto in dotazione non è stato restituito
determinazione n. 89 del 13 maggio 2004	2201-VI	Arkobà S.r.l., via Giovanni XXIII n. 1/D - Vicenza	dei 7 punzoni avuti in dotazione: 4 sono stati restituiti, 3 sono stati smarriti
determinazione n. 90 del 13 maggio 2004	2230-VI	Asya Gold S.a.s. di Ponte Luca & C., strada S. Marosticana n. 3 - Monticello Conte Otto	i 2 punzoni avuti in dotazione sono stati restituiti
determinazione n. 91 del 17 maggio 2004	2253-VI	Youri Gold di Simonetto Massimo, via Portile n. 1 - Cassola	i 2 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 92 del 17 maggio 2004	2283-VI	Cenere Stefano, via Fontanelle n. 53 - Bassano del Grappa	i 12 punzoni avuti in dotazione: 11 sono stati restituiti, 1 è stato smarrito
determinazione n. 93 del 17 maggio 2004	2303-VI	S.I.B.A. S.a.s. di Casarotto Fabiola, via Borgo S. Lucia n. 5 - Vicenza	non era in dotazione di alcun punzone

determinazione n. 94 del 17 maggio 2004	2326-VI	Anselmini Argenti S.r.l. - unipersonale - via Vecchia Ferriera n. 50 - Vicenza	dei 6 punzoni di cui era in dotazione: 5 sono stati restituiti, 1 è stato smarrito
determinazione n. 95 del 17 maggio 2004	2333-VI	Trilogy di Savoldelli Cristiano, contrà Montello n. 17 - Vicenza	il punzone avuto in dotazione non è stato restituito
determinazione n. 96 del 17 maggio 2004	2367-VI	Oroscarlatto S.r.l. - in liquidazione - via Vecchia Ferriera n. 50 - Vicenza	i 2 punzoni avuti in dotazione sono stati smarriti
determinazione n. 97 del 18 maggio 2004	2380-VI	Gold Channel S.r.l. - in fallimento - contrà Busato n. 1 - Vicenza	i 6 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 98 del 18 maggio 2004	2408-VI	Kuros S.r.l., via Vecchia Ferriera n. 70 - Vicenza	i 3 punzoni avuti in dotazione non sono stati restituiti
determinazione n. 99 del 18 maggio 2004	2460-VI	Maruzzo Massimo & C. S.n.c. - in liquidazione - via Divisione Julia n. 7 - Vicenza	il punzone avuto in dotazione non è stato restituito

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

04A10273

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401251/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.